

# COMUNE DI MADESIMO (SO)

*Servizio Polizia Municipale*

## ORDINANZA N. 02/2003 (Protocollo N° 1225)

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ELIMINAZIONE CANNE DI CADUTA - DOTAZIONE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATO che alcuni edifici adibiti ad uso abitativo, in particolare condomini e residence, sono dotati di "canne di caduta" che favoriscono il convogliamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati in appositi contenitori;

ATTESO che l'utilizzo di tali canne di caduta è vietato dall'Art. 3.4.53. del vigente Reg. Locale d'Igiene; VALUTATO che è necessario incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, sia per adempiere al vigente Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, sia per mantenere invariata la tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui servizio, negli ultimi anni, ha subito un costante aumento dei costi, in particolare, quale conseguenza dello smaltimento dei rifiuti in modo non completamente differenziato; VISTO il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti;

### ORDINA

**È FATTO OBBLIGO**, con decorrenza immediata, **CONFERIRE E/O DEPOSITARE I RIFIUTI SOLIDI URBANI**, sia nei punti di raccolta che nei contenitori condominiali collettivi, **IN MODO DIFFERENZIATO: carta e cartone, vetri, plastica, vanno separati dai rifiuti d'altra tipologia.**

Ai Proprietari / Amministratori degli edifici dotati abusivamente di canne di caduta di provvedere al più presto, e comunque entro e non oltre il 31.01.2004, ad **eliminare definitivamente i suddetti mezzi di convogliamento rifiuti, mediate idonea sigillatura degli impianti stessi;**

E' fatto altresì obbligo, ai sensi dell'art. 21 D comma 1 del Regolamento per il servizio di smaltimento rifiuti di **dotarsi, entro il 30.06.03, di idonei contenitori per la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone – vetro - contenitori di liquidi in plastica;**

Tali contenitori, in ogni edificio, dovranno essere ricoverati in un locale idoneo;

- Per ogni infrazione alle norme suddette è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'Art. 16, c. 1°, della Legge N° 3 del 16.01.2003.
- Il Servizio di Polizia Locale provvederà ad effettuare dei controlli e gli inadempienti saranno perseguiti ai sensi di Legge.
- La presente Ordinanza sarà pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e sarà inoltre resa nota all'Utenza mediante affissione nei consueti luoghi pubblici.
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia (L. 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (DPR 24.11.1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, addì 05 Marzo 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fogliada Gianni)